



La Scuola Forense Nissena "G. Alessi"
comunica che sono aperte le iscrizioni al

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

(art. 4 comma 3 lettera b) d.m. Ministro della Giustizia 24/9/2014 n. 202, Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento)

**Abilitante all'iscrizione nel
registro degli organismi di
composizione della crisi da
sovraindebitamento**

IL CORSO SI SVOLGERA' SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO :

11 GENNAIO- ORE 15-19,00 /12 GENNAIO - ORE 9-13,00
18 GENNAIO -ORE 15-19,00 / 19 GENNAIO- ORE 9-13,00
24 GENNAIO - ORE 15-19,00 /26 GENNAIO - ORE 9-13,00
28 GENNAIO - ORE 15-19,00 /30 GENNAIO ORE 15-19,00
8 FEBBRAIO - ORE 15-19,00 / 9 FEBBRAIO - ORE 9-13,00
A SEGUIRE VERIFICHE E CONSEGNA ATTESTATI

IL CORSO prevede due lezioni
settimanali di 4 ore per una durata
complessiva di 40 ore e si
concluderà con la verifica finale e
la consegna dell'attestato

**IL COSTO DEL CORSO E' DI €.150,00 OLTRE
IVA DA CORRISPONDERE MEDIANTE
BONIFICO BANCARIO ALLE SEGUENTI
COORDINATE
FONDAZIONE SCUOLA FORENSE NISSENA "G. ALESSI"
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S. MICHELE
DI CALTANISSETTA E PIETRAPERZIA
IBAN IT0960837910701000000232109**

**PER CONTATTI ED INFORMAZIONI:
www.scuolaforensecl.eu
tel. 335 6524582**


8 febbraio 2019

Avv. Alvisè Cecchinato

TECNICHE DI REDAZIONE DELLA PROPOSTA
DI ACCORDO, DEL PIANO DEL
CONSUMATORE E DELLA RICHIESTA DI
LIQUIDAZIONE

LA NATURA DEL RAPPORTO TRA DEBITORE E
OCC, L'ATTIVITA' DEL GESTORE E IL SUO
COMPENSO.

Presentazione realizzata con



LibreOffice
The Document Foundation



<http://www.libreoffice.org>

Utilizza il software libero !

SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012 E SS.MM.II. (D.L. 179/12 CONV. L. 221/12)

procedure

COMPOSIZIONE

> 2 opzioni alternative

PROPOSTA DI ACCORDO

< tutti i non fallibili
(anche se consumatori)

PIANO DEL CONSUMATORE

< solo i consumatori
(v. però Cass. 1867/2016)

procedura

LIQUIDAZIONE

> 2 fasi successive

LIQUIDAZIONE

(dura almeno 4 anni)

ESDEBITAZIONE

(si chiede dopo)

PROPOSTA DI ACCORDO

può essere proposta
da tutti i non fallibili
(anche se consumatori)

attestazione della **fattibilità**
< Gestore (OCC)
(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica della **ammissibilità**
(presupposti, requisiti, condizioni)
< Giudice (TRIBUNALE)
(subito dopo il deposito del ricorso, con il
provvedimento di apertura; se positivo, sospensione
necessaria delle procedure esecutive pendenti)

provvedimento di **omologa**
< Giudice (TRIBUNALE) occorre
APPROVAZIONE A
MAGGIORANZA
DA PARTE DEI CREDITORI

PIANO DEL CONSUMATORE

può essere proposta
solo dai consumatori
(v. però Cass. 1867/2016)

attestazione della **fattibilità**
da parte del Gestore (OCC)
(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica della **ammissibilità**
(presupposti, requisiti, condizioni)
< Giudice (TRIBUNALE)
(subito dopo il deposito del ricorso, con il
provvedimento di apertura; se positivo, sospensione
eventuale delle procedure esecutive pendenti)

per il provvedimento di **omologa**
< Giudice (TRIBUNALE) occorre
VALUTAZIONE DI
MERITEVOLEZZA
DA PARTE DEL GIUDICE

TECNICHE DI REDAZIONE

“TECNICHE” (dal greco τέχνη, "arte" nel senso di "perizia", "saper fare", "saper operare")

tecnica spesso si contrappone a scienza

*La **scienza studia** un fenomeno fisico per come è, cercando di descriverne tutte le proprietà e di caratterizzarlo il più completamente possibile / La **tecnica sfrutta** la conoscenza che si ha di un certo fenomeno e la **applica** al fine di **ottenere** qualcosa da questo fenomeno.*

*La tecnica implica l'adozione di un **metodo** e di una **strategia** nell'identificazione precisa degli **obiettivi** e dei **mezzi** più opportuni per raggiungerli.*

obiettivo: il buon fine della procedura di composizione, e in concreto l'omologa della proposta di accordo o del piano del consumatore; l'apertura della liquidazione e la successiva esdebitazione

per individuare mezzi, metodo, strategia: proviamo a esaminare la procedura ponendoci le domande dei “5 W”

Who? («Chi?»), What? («Che cosa?»),

When? («Quando?»), Where? («Dove?»), Why? («Perché?»)

Where

Dove si promuovono le procedure del sovraindebitamento ?

Tribunale; competenza ?

articolo 9 comma 1: La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza.

articolo 14 ter comma 2: La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1

OCC; competenza ?

art. 7 comma 1: con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1

n.b.:

se ci sono più OCC: discrezionalità (concorrenza)

se non ci sono OCC, articolo 15 comma: I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato

se c'è almeno un OCC, no articolo 15 comma (Cassazione 19740/2017)

Who

Chi fa cosa, nelle procedure del sovraindebitamento ?

Cass. n. 1869/2016: “indubbia farraginosità della legge n. 3 del 2012” e ss.mm.ii.

v. articolato (L. 27 gennaio 2012, n. 3 + D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: prima solo da 6 a 14; poi anche 12bis, 12ter, 14bis sul piano del consumatore e da 14ter a 14 terdecies sulla liquidazione del patrimonio)

v. definizioni (“Gestore”; ma anche “proposta”, “piano”, “ricorso”)

v. ruoli (OCC/Gestore; debitore/Gestore; Avvocato ?) (Liquidatore)

prima di chiederci chi redige, chi sottoscrive e chi deposita la proposta di accordo o il piano del consumatore o la richiesta di liquidazione (questione concretamente più importante) riepiloghiamo:

- compiti dell'OCC

- necessità o meno della assistenza tecnica (avvocato) per il debitore

**NECESSITÀ O MENO
DELLA ASSISTENZA TECNICA
(AVVOCATO) PER IL DEBITORE**

PROBLEMA DELLA ASSISTENZA TECNICA

Tribunale di Vicenza 29 aprile 2014

REGOLA: Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento è necessaria l'assistenza tecnica del debitore poichè:

- 1) la proposta è una domanda giudiziale con il fine di comporre una crisi finanziaria, e si è in presenza di interessi contrapposti;
- 2) il ricorso è introduttivo di una procedura;
- 3) la procedura si svolge davanti ad un tribunale;
- 4) la procedura presenta fasi potenzialmente contenziose.

ECCEZIONE: Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento l'assistenza di un legale che assista il debitore può non essere necessaria se nell'O.C.C. che concretamente presenta la domanda vi sia anche un legale che se ne faccia carico, curando tutti gli aspetti tecnici della stessa.

PROBLEMA DELLA ASSISTENZA TECNICA

Tribunale di Massa 28 gennaio 2016

NESSUNA ECCEZIONE: il compito dell'OCC non consiste nel formulare, in nome e per conto del, debitore la proposta di accordo con i creditori o la domanda di liquidazione, ma semplicemente nell'essere di "ausilio" al debitore per tutto quanto necessario o utile nell'ambito di una di tali procedure, conformemente alle previsioni della L. n. 3/2012 ed ai poteri che la stessa attribuisce all'O.C.C.; conseguentemente:

- la legittimazione attiva a formulare la proposta di accordo con i creditori oppure la domanda di liquidazione spetta per contro al debitore stesso e, precisamente, non a lui personalmente, ma al suo procuratore nella sua qualità di rappresentante tecnico; infatti, ogni singola procedura concorsuale (tra quelle previste dalla L. 3/2012) deve essere introdotta mediante ricorso depositato da un rappresentante tecnico (ossia da un avvocato); ciò si desume dalla osservazione che la Legge n. 3/2012, per ciascuna delle procedure concorsuali ivi previste, rinvia espressamente agli artt. 737 ss. C.p.c. per quanto riguarda gli aspetti processuali;
- conseguentemente, il procedimento da seguire (tanto in primo grado quanto in grado di reclamo) è il procedimento in camera di consiglio che deve essere introdotto mediante ricorso depositato dalla parte (non personalmente ma) per mezzo di un difensore tecnico, vigendo obbligo di difesa e di rappresentanza tecnica in tale tipologia di procedimento;

COMPITI DELL'OCC

- proposizione dell'accordo di composizione o del piano del piano del consumatore -

Art. 7: 1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, **con l'ausilio** degli **organismi di composizione della crisi** ... un **accordo** ... 1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento puo' proporre, **con l'ausilio** degli **organismi di composizione della crisi** ... un **piano** ...

Art. 9: 1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale ... Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale ... La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere **presentata**, a **cura** dell'**organismo di composizione della crisi**, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali ... e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti. 2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'**attestazione** sulla **fattibilita' del piano**, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. 3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi ... 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresì allegata una **relazione particolareggiata** dell'**organismo di composizione della crisi** che deve contenere:

Art. 7: 1. ... il pagamento in **misura non inferiore a quella realizzabile**, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come **attestato** dell'**organismo di composizione della crisi**

n.b.: Art. 15: 5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, **assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso** (?!) 6. Lo stesso organismo **verifica la veridicita' dei dati** contenuti nella proposta e nei documenti allegati, **attesta la fattibilita' del piano** ai sensi dell'articolo 9, comma 2. 7. L'organismo **esegue le pubblicita'** ed **effettua le comunicazioni** disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo

- proposizione della richiesta di liquidazione -

Art. 14 ter

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all' articolo 7, comma 2, lettere a) e b) , puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. 2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all' articolo 9, commi 2 e 3. *(anche attestazione sulla fattibilità del piano ?!)*

3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una **relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da' **notizia** all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Art. 14 quinquies

... 2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un **liquidatore**, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ; ...

n.b.: art. 15: 7. L'organismo **esegue le pubblicita' ed effettua le comunicazioni** disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. 8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'**organismo** svolge le funzioni di **liquidatore** stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di **gestore per la liquidazione**.

CONTENUTO E TERMINE COMUNICAZIONI

ACCORDO COMPOSIZIONE PIANO CONSUMATORE

Art. 9 C. 1

La **proposta**, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere **presentata**, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

LIQUIDAZIONE DEI BENI

Art. 14 ter C. 3

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da' **notizia** all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

RELAZIONE OCC

PROPOSTA DI ACCORDO

PIANO DEL CONSUMATORE

Art. 9

1. La proposta di accordo la proposta di piano del consumatore 2. Unitamente devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia

3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

3-ter. Il giudice puo' concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti

RELAZIONE OCC

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

Art. 14 ter C. 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all' articolo 7, comma 2, lettere a) e b) [a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo], puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 [2. Unitamente devono essere depositati l'**elenco** di tutti i **creditori**, con l'indicazione delle **somme dovute**, di tutti i **beni del debitore** e degli eventuali **atti di disposizione** compiuti negli **ultimi cinque anni**, corredata delle **dichiarazioni dei redditi** degli **ultimi tre anni** e dell'**attestazione sulla fattibilita'** del piano, nonche' l'elenco delle **spese correnti necessarie al sostentamento** suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del **certificato dello stato di famiglia**].

3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante **specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili**, nonche' una **relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:**

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda.

n.b: Art. 14 ter C. 5. La domanda di liquidazione e' **inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.**

n.b: Art. 14 quinquies C. 1. 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata **l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni**, dichiara aperta la procedura di liquidazione.

CONFRONTO RELAZIONI "PARTICOLAREGGIATE"

PIANO CONSUMATORE

Art. 9

Comma 3 bis

Alla proposta di piano del consumatore e' altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

LIQUIDAZIONE DEI BENI

Art. 14 ter

Comma 3

Alla domanda sono altresì allegatiuna relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

CONTENUTO RELAZIONI

ACCORDO COMPOSIZIONE

PIANO CONSUMATORE

LIQUIDAZIONE DEI BENI

Art. 15 C. 6
verifica **veridicità** dati proposta e documenti

Art. 9 C. 2 = Art. 15 C. 6
attestazione **fattibilità** proposta

Art. 7 C. 1
attestazione **non inferiorità** alla misura realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato (e delle spese presumibili), del bene con garanzia

Art. 15 C. 6
verifica **veridicità** dati proposta e documenti

Art. 9 C. 2 = Art. 15 C. 6
attestazione **fattibilità** proposta

Art. 7 C. 1
attestazione **non inferiorità** alla misura realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato (e delle spese presumibili), del bene con garanzia

Art. 9 C. 3 bis
Alla proposta di piano del consumatore e' altresì allegata una **relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

~~Art. 15 C. 6~~
~~verifica veridicità dati proposta e documenti~~ IMPLICITA

Art. 14 ter C. 2 > Art. 9 C. 2 = Art. 15 C. 6
attestazione fattibilità proposta
INCONFERENTE

~~Art. 7 C. 1~~
~~attestazione non inferiorità alla misura realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato (e delle spese presumibili), del bene con garanzia~~ INCONFERENTE

Art. 14 ter C. 3
Alla domanda sono altresì allegati ...una **relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

- procedura dell'accordo di composizione -

Art. 10: 2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: a) stabilisce idonea forma di **pubblicita'** della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attivita' d'impresa, la **pubblicazione** degli stessi nel registro delle imprese; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la **trascrizione** del decreto, **a cura** dell'**organismo di composizione della crisi**, presso gli uffici competenti;

Art. 11: 1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'**organismo di composizione della crisi**, **dichiarazione** sottoscritta del proprio **consenso** alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all' articolo 10, comma 1 . In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata.

Art. 12: 1. Se l'accordo e' raggiunto, l'**organismo di composizione della crisi** trasmette a tutti i creditori una **relazione** sui **consensi** espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'**organismo di composizione della crisi** trasmette al giudice la **relazione**, allegando le **contestazioni** ricevute, nonche' un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del piano.

2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata **pubblicazione** utilizzando tutte le forme di cui all' articolo 10, comma 2 , quando

- procedura del piano del consumatore -

Art. 12 bis

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la **comunicazione**, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all' articolo 9 e l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni.

2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilita' del piano, il giudice, con lo stesso decreto, puo' disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

(?!) relazione ?!

3. Verificata la fattibilita' del piano e l'idoneita' dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita' patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di **pubblicita'**. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere **trascritto**, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

- esecuzione dell'accordo di composizione o del piano del piano del consumatore -

Art. 13

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su **proposta** dell'**organismo di composizione della crisi**, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. **(?!)**

>> *obbligo o facoltà ?*

2. L'**organismo di composizione della crisi** **risolve** le **eventuali difficoltà** insorte nell'esecuzione dell'accordo e **vigila** sull'**esatto adempimento** dello stesso, **comunicando** ai creditori ogni eventuale irregolarità'. **(?!)**

>> *come si fa ?*

Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

Quindi tornando all'inizio
chi redige,
chi sottoscrive
e chi deposita
la proposta di accordo
o il piano del consumatore
o la richiesta di liquidazione ?

E chi fa le comunicazioni ?

debitore / OCC

Art. 7 *Presupposti di ammissibilità*. 1. Il **debitore** in stato di sovraindebitamento **puo' proporre** ai creditori, con l'**ausilio** degli **organismi** di composizione della crisi un accordo 1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il **consumatore** in stato di sovraindebitamento **puo' proporre**, con l'**ausilio** degli **organismi** di composizione della crisi un piano contenente le previsioni di cui al comma 1

Art. 9 *Deposito della proposta*.1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del **debitore**. Il **consumatore deposita** la proposta di piano La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere **presentata**, a cura dell'**organismo** di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresì allegata relazione particolareggiata dell'**organismo** di composizione della crisi

debitore > proposta/piano

OCC > ausilio (Gestore)

OCC > comunicazione (Referente)

debitore / OCC

Art. 9 Deposito della proposta

2. **Unitamente alla proposta** devono essere **depositati** l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni **e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano**, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia
3. Il **debitore** che svolge attivita' d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi
- 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresì **allegata** una **relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere

proposta/piano < debitore = ricorso

attestazione/relazione < gestore = allegato

indicazione di base di tecnica redazionale

(aspetto soggettivo, dell'autore):

- il debitore redige e sottoscrive il ricorso con la proposta (inserita e/o allegata)
- il gestore redige e sottoscrive la relazione con la attestazione (allegato del ricorso)

problema: coordinamento

ad esempio per il deposito

(v. obbligo OCC di presentazione proposta/piano entro 3 gg. a agente riscossione e a uffici fiscali)

prima ancora per la redazione

(v. compiti Gestore e natura attività)

si diceva

natura delle procedure

- di natura GIUDIZIALE : si propongono innanzi al Tribunale
- a iniziativa AMMINISTRATA: si propongono con l'ausilio degli OCC (Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento) ovvero di professionista f.f. OCC nominato dal Tribunale (ex art. 15 comma 9 l. 3/12)

compiti Gestore e natura attività

- espressamente previsto è che rediga la **relazione** che deve essere depositata unitamente alla proposta di accordo, al piano del consumatore, al ricorso per liquidazione: quindi certamente svolge una funzione di **ausiliario del Giudice**
- pare naturale che abbia un ruolo nella scelta della procedura e nella formulazione della proposta di accordo o del piano del consumatore (e quindi una attività di **consiglio del debitore**, e di **mediazione con i creditori**)
- certamente **"gestisce"** ben poco e ... cambia molto se il debitore ha o meno un proprio avvocato

tornando alla indicazione di tecnica redazionale,
ritenendo obbligatoria l'assistenza tecnica:

- ricorso allora sottoscritto non solo dal debitore ma anche dall'avvocato, allegando procura (relazione del Gestore: elaborato senz'altro separato, allegato al ricorso pur presupponendolo)
- inoltre, se la proposta/piano è garantita, deve sottoscriverla anche il garante (art. 8 comma 2)

Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità'

Tribunale Pordenone 19-03-2018 (no atto separato)

What - Cosa deve contenere il ricorso per composizione (proposta di accordo / piano del consumatore) ?

indicazioni possibili di tecnica redazionale

(aspetto oggettivo, del contenuto):

- usare un modello degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. (parimenti procedura concorsuale, cfr. Cassazione 18/01/2018 n° 1182)

- oppure, molto meglio, uno schema più aderente alla l. 3/12, che tenga conto, in modo particolare:

1) delle previsioni sul **contenuto** obbligatorio della proposta

2) delle previsioni sugli **allegati** obbligatori alla proposta

3) delle previsioni sui **presupposti di ammissibilità e di omologa**

4) delle previsioni a) sulla **percentuale necessaria** e sul **diritto di voto** (se proposta di accordo) b) sulla **meritevolezza** (se piano del consumatore)

indicazione 1), tenuto conto della previsione sul **contenuto** obbligatorio della proposta

Art. 7 *Presupposti di ammissibilità*: 1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi un **accordo** di **ristrutturazione dei debiti** e di **soddisfazione dei crediti** sulla base di un **piano** che preveda **scadenze e modalità di pagamento** dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali **garanzie** rilasciate per l'adempimento dei debiti e le **modalità** per l'eventuale liquidazione dei beni.

Art. 8 *Contenuto dell'accordo (o del piano del consumatore)*: 1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la **ristrutturazione dei debiti** e la **soddisfazione dei crediti** attraverso **qualsiasi forma**, anche mediante cessione dei crediti futuri

>>>>> attenzione a che non manchino <<<<<

- piano x ristrutturazione dei debiti / soddisfazione dei crediti, comprensivo di: (importi,) scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi *(relativamente al debito verso x, sarà corrisposto x, entro x, ossia piano di rientro ovvero saldo e stralcio)*

- piano x liquidazione dei beni / cessione crediti (/ finanza esterna), comprensivo di: (importi,) modalità *(relativamente al bene x, sarà mantenuto o sarà liquidato, secondo le modalità x, ossia procedure ovvero offerta; relativamente al credito x, sarà ceduto a X; relativamente alla finanza esterna, sarà corrisposto x, entro x, da x)*

- garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti

indicazione 2), tenuto conto della previsione
sugli **allegati** obbligatori della proposta

Art. 9 *Deposito della proposta*: 2. Unitamente alla proposta devono essere depositati **l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni**, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'**attestazione sulla fattibilita' del piano**, nonche' **l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento** suo e della sua famiglia 3. le **scritture contabili** degli ultimi tre esercizi 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresì allegata una **relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

>>>>> attenzione alla complementarietà tra <<<<<

- ricorso / allegati (premesse, proposta, elenchi)

(nelle premesse, su creditori e importi, richiamare l'allegato o riportarlo in sintesi; mantenere coerenza per impostazione e voci, anche rispetto alle indicazioni successive; sugli atti di disposizione, elencati in allegato, dedurre in ricorso la assenza di frode <art. 10 comma 3: All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto> <Art. 12-bis: 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza>)

(nelle conclusioni, riportare la proposta inserendola anche in allegato separato)

indicazione 3), tenuto conto delle previsioni sui presupposti di ammissibilità e di omologa

Art. 7 *Presupposti di ammissibilità*

comma 2. (*presupposti negativi, impeditivi, inerenti al soggetto*) La proposta non è ammissibile quando il debitore a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse, b) non ha ricorso, negli ultimi 5 anni, a procedure della legge 3/12, c) non è imputabile, in passato, di impugnazione o risoluzione di accordi di composizione, d) non ha fornito documentazione completa

comma 1. (*presupposti positivi, condizionanti, inerenti alla proposta*) Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che:

a) (comma 1 primo periodo) per i **crediti impignorabili** ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali >>> deve essere assicurato il regolare pagamento dei titolari = **necessità di prevedere pagamento integrale, impossibilità anche di dilazioni**

b) (comma 1 secondo periodo) per i **crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca** >>> possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC = **necessità di prevedere pagamento integrale, salvo assicurare pagamento non inferiore a quanto realizzabile, secondo il minor valore di mercato attestato dall'OCC, e collocazione preferenziale sul ricavato in caso di previsione di liquidazione**

c) (comma 1 terzo periodo) per i **tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate** >>> il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento = **necessità di prevedere pagamento integrale, possibilità solo di dilazioni**

= Art. 12 *Omologazione dell'accordo*: 2. verificato l'idoneità del piano ad assicurare il **pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo** - Art. 12-bis *Procedimento di omologazione del piano del consumatore* 3. Verificata l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo (ma anche, ragionevolmente: idoneità rispetto ai **crediti di cui all' articolo 7, comma 1, secondo periodo**)

>>>>> attenzione a non dimenticare di <<<<<

- dedurre sui presupposti di ammissibilità sia ex art. 7 c. 2 (presupposti che abbiamo definito soggettivi, inerenti al soggetto) sia ex art. 7 c. 1 (= art. 12 c. 2 e 12 bis c. 1) (presupposti che abbiamo definito oggettivo, inerenti alla proposta)

- e a quest'ultimo fine distinguere tra i creditori quelli rilevanti in sede di verifica delle condizioni di ammissibilità e di omologa, e quindi evidenziare i creditori ex art. 7 c. 1 (= ex art. 12 c. 2 e 12 bis c. 1):
§ crediti impignorabili, § crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca § tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

PROPOSTA DI ACCORDO

PIANO DEL CONSUMATORE

ovviamente

art. 7 c. 2: La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

- a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis (Impugnazione e risoluzione dell'accordo; Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore);
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

ma anche assenza di atti in frode

Art. 10 c. 3 (proposta di accordo): All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1

Art. 12-bis c. 1 (piano del consumatore): Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza

REQUISITI SOSTANZIALI

PROPOSTA DI ACCORDO

PIANO DEL CONSUMATORE

ci riferiamo essenzialmente al contenuto della proposta

la legge 3/12 prevede:

Art. 8 - Contenuto

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

Art. 7 - Presupposti di ammissibilità

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano / (se consumatore, un piano del consumatore) che

..... assicurato il regolare pagamento dei titolari di **crediti impignorabili** ai sensi dell' articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i **crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca** possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai **tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate**, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

RIASSUMENDO, LA PROPOSTA E IL PIANO:

a) per i **crediti impignorabili** ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali >>> deve essere assicurato il regolare pagamento dei titolari

= necessità di prevedere pagamento integrale, impossibilità anche di dilazioni

b) per i **crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca** >>> possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC

= necessità di prevedere pagamento integrale, salvo assicurare pagamento non inferiore a quanto realizzabile, secondo il minor valore di mercato attestato dall'OCC, e collocazione preferenziale sul ricavato in caso di previsione di liquidazione

c) per i **tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate**

>>> il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento

= necessità di prevedere pagamento integrale, possibilità solo di dilazioni

indicazione 4), **PROPOSTA DI ACCORDO**

tenuto conto della previsione sulla **percentuale necessaria** e sul **diritto di voto**

Art. 11 Raggiungimento dell'accordo

2. Ai fini dell'omologazione di cui all' articolo 12 , e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il **sessanta per cento dei crediti**. I **creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento** non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il **coniuge del debitore**, i suoi **parenti e affini** fino al quarto grado, i **cessionari o aggiudicatari** dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

>>>>> attenzione a non dimenticare di <<<<<

distinguere tra i creditori quelli rilevanti ai fini del voto per li raggiungimento dell'approvazione a maggioranza (e indicare la rispettiva percentuale sul totale di questa classe), e quindi evidenziarli dai creditori:

- anzitutto ex art. 11 c. 2, ossia: - creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca - crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca ma solo se pagati integralmente e mantenenti prelazione - coniuge del debitore, suoi parenti e affini fino al quarto grado, cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta
- e ulteriori ex art. 7 c. 1 (= ex art. 12 c. 2), ossia: - crediti impignorabili, - tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate (sempre pagati integralmente e mantenenti prelazione)

n.b.: creditore munito di privilegio, pegno o ipoteca per cui prevede la non soddisfazione integrale, assicurandone però il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC: devono votare, e altrimenti è silenzio assenso

indicazione 4), **PIANO DEL CONSUMATORE**

tenuto conto della previsione sulla meritevolezza

art. 12 bis comma 3.

Il giudice omologa il piano ... quando esclude che il consumatore

ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere

ovvero che

ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali,

omologa il piano

**CERTAMENTE NON BASTA L'ASSENZA DI ATTI IN FRODE
OCCORRE ANCHE L'ASSENZA DI COMPORTAMENTI COLPEVOLI**

(NON NEGLIGENZA IMPRUDENZA IMPERIZIA

= DILIGENZA PRUDENZA E PERIZIA = SHOCK ESOGENO ?)

Tribunale di Udine, Dott. Massarelli, 04.01.2017: non c'è meritevolezza se ricorso plurimo al credito, violando la regola prudenziale che le rate complessivamente non assorbano più di un terzo del reddito

>>>>> attenzione a non dimenticare di <<<<<

ricostruire la situazione ed evidenziare tutte le circostanze rilevanti (relativamente al debitore, e alla sua famiglia, e relativamente ai creditori), seguendo lo schema del contenuto obbligatorio della relazione particolareggiata da parte dell'OCC

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'OCC RELATIVAMENTE AL PIANO DEL CONSUMATORE

Art. 9

Comma 3-bis.

Alla proposta di piano del consumatore e' altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il **giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione** depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla **probabile convenienza del piano** rispetto all'alternativa liquidatoria.

RIASSUMENDO, indicazioni di tecnica redazionale,
sia per la proposta di accordo,
sia per il piano del consumatore:

1) stanti le regole sul contenuto obbligatorio della proposta/piano, attenzione a che non manchino: a) piano x ristrutturazione dei debiti / soddisfazione dei crediti (comprensivo di: importi, scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi); b) piano x liquidazione dei beni / cessione crediti / finanza esterna (comprensivo di: importi, modalità) c) garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti

2) stanti le regole sugli allegati obbligatori della proposta/piano, attenzione alla complementarietà tra ricorso / allegati (premesse, proposta, elenchi) (nelle premesse, su creditori e importi, richiamare l'allegato o riportarlo in sintesi; mantenere coerenza per impostazione e voci, anche rispetto alle indicazioni successive; sugli atti di disposizione, elencati in allegato, dedurre in ricorso sulla assenza di frode) (nelle conclusioni, riportare la proposta inserendola anche in allegato separato)

3) stanti le regole sui presupposti di ammissibilità e di omologa, dedurre su quelli sia ex art. 7 c. 2 (presupposti negativi, inerenti al soggetto, impeditivi) sia ex art. 7 c. 1 (= art. 12 c. 2) (presupposti positivi, inerenti alla proposta, condizionanti), e a quest'ultimo fine evidenziare quelli rilevanti a tali fini, e quindi quelli ex art. 7 c. 1 (= art. 12 c. 2) (crediti impignorabili, crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate)

INOLTRE, indicazione di tecnica redazionale

specifica per la proposta di accordo

4) stanti le regole sulla percentuale necessaria e sul diritto di voto, evidenziare quelli rilevanti a tali fini (e indicare la rispettiva percentuale sul totale di questa classe), e quindi quelli residui escludendo anzitutto quelli ex art. 11 c.2 (creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca ma solo se pagati integralmente e mantenenti prelazione; coniuge del debitore, suoi parenti e affini fino al quarto grado, cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta) e quelli ulteriori ex art. 7 c. 1 (= art. 12 c. 2) (crediti impignorabili, tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate) (sempre pagati integralmente e mantenenti prelazione)

specifica per il piano del consumatore:

4) stante la valutazione della meritevolezza, evidenziare

sia l'assenza di frode,

sia l'assenza di colpevolezza rispetto all'indebitamento (shock esogeno)

ASPETTO TRASCURATO: coobbligati > indicazione > considerare !

Artt. 11, 12, 12 ter norme dispositive (escludono la regola generale sulla transazione, art. 1304 c.c.; può essere pattuito diversamente)

ACCORDO COMPOSIZIONE

Art. 11 Raggiungimento dell'accordo

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

Art. 12 Omologazione dell'accordo

3. L'accordo omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 10, comma 2 . I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

PIANO CONSUMATORE

Art. 12ter Effetti della omologazione del piano del consumatore

1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

2. Il piano omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

What - Cosa deve contenere il ricorso per liquidazione (richiesta di liquidazione) ?

indicazioni possibili di tecnica redazionale

(aspetto oggettivo, del contenuto):

- usare un modello per istanza di fallimento in proprio ex art. 6 l.fall.
- oppure, molto meglio, uno schema più aderente alla l. 3/12, che tenga conto, in modo particolare:

non tanto

delle previsioni sul **contenuto**

(non c'è proposta !)

quanto piuttosto

delle previsioni sulla **ammissibilità**

(documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore; assenza atti in frode; anche requisito meritevolezza)

Why

a) perchè proporre un accordo di composizione o un piano del consumatore ?

- solo se vi è una discreta possibilità di conseguire il buon fine della procedura di composizione, e in concreto l'omologa della proposta di accordo o del piano del consumatore, superando quindi il vaglio di fattibilità (da parte del Gestore) e quello di ammissibilità (da parte del Giudice), e conseguendo l'approvazione (dei creditori), se proposta di accordo, o convincendo della meritevolezza (il Giudice)

- astenersi se finalità dilatorie (se inammissibilità senza apertura, nessuna sospensione delle esecuzioni; se apertura, sospensione dovuta in caso di proposta di accordo e sospensione discrezionale in caso di piano del consumatore; se apertura e mancata omologa, aggravio delle spese (problema anche della riscossione dei compensi, in particolare per quanto riguarda l'OCC)

b) perchè chiedere la liquidazione ?

- essenzialmente se si può ottenere la esdebitazione (unica esecuzione aziché pluralità, ma valutare tempi, per la durata almeno quadriennale, e costi)

When

a) quando si decide tra le procedure di composizione e quella di liquidazione ?

- assolutamente sconsigliabile (per il debitore, e a maggior ragione per il suo Avvocato) la domanda di ausilio all'OCC senza la consapevolezza dei presupposti e delle condizioni, di ammissibilità e, per le procedure di composizione, di omologa (minima prognosi se proposta di accordo sul voto favorevole da parte dei creditori, e se piano del consumatore sulla valutazione di meritevolezza da parte del Giudice !) (se non ci sono neanche le lacrime per piangere)

- parimenti sconsigliabile (per il Gestore), un volta illustrati al debitore (e magari anche al suo Avvocato) i presupposti e le condizioni, di ammissibilità ed omologa, attendere troppo; se non ci sono possibilità, o se non c'è collaboratività, cessare il rapporto d'ausilio;

b) quando si decide, in caso di procedura di composizione, la proposta o piano ?

- il Gestore aiuta, ma solo il debitore sa cosa può proporre, per risorse proprie o aiuto esterno (darsi da fare !)

- alquanto sconsigliabile (per il debitore, l'Avvocato e il Gestore) che, una volta deciso di proporre la procedura, si depositi una proposta con lacune, o contraddizioni:

prima dell'apertura: art. 9, comma 3-ter: Il giudice puo' concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti

in corso di procedura: art. 11, comma 1: I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all' articolo 10, comma 1 . In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata

Tribunale di Pordenone, 30-03-2018 : NON È AMMISSIBILE IL PIANO DEL CONSUMATORE SE, CONCESSO AGLI Istanti IL TERMINE DI CUI AL COMMA 3 TER DELL'ART.9 L. N. 3/2012 PER APPORTARE INTEGRAZIONI ALLA PROPOSTA, GLI Istanti HANNO FORNITO AL GIUDICE DEI CHIARIMENTI ALLE OSSERVAZIONI DALLO STESSO FORMULATE, E RICONOSCIUTO DI AVER COMMESSO DEGLI ERRORI NELL'INDICARE GLI IMPORTI DEI DEBITI, MA NON HANNO APPORTATO ALCUN EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA: IL PIANO DEL CONSUMATORE DEVE ESSERE CORRETTO CON LA PRECISA SOSTITUZIONE DELLE PARTI ERRONEE CON QUELLE ESATTE, PERCHÈ ALTRIMENTI I CREDITORI DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE DELLA PROPOSTA E DEL DECRETO (COME PREVISTO DALL'ART. 12 BIS, NORMA LA CUI FINALITÀ È CONSENTIRE AI CREDITORI DI CONTESTARE LA CONVENIENZA DEL PIANO, ART. 12, CO. 4, O SVOLGERE ALTRE CONTESTAZIONI) AVREBBERO A DISPOSIZIONE UN PIANO CON INFORMAZIONI CONFUSE E NON RAPPRESENTATIVE DELLA REALTÀ.

Tribunale di Pordenone, 19-03-2018 : NON E' AMMISSIBILE LA PROPOSTA DI ACCORDO, PERCHE' IL PIANO APPARE INIDONEO A DARE AI CREDITORI UNA CONCRETA PROSPETTIVA DI SODDISFACIMENTO DEI PROPRI CREDITI, SE:

– IL SODDISFACIMENTO DEI CREDITI E' DEL TUTTO ALEATORIO, IN QUANTO FONDATO SUL POSSIBILE ESITO POSITIVO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENDENTI (seppur considerato che l'art. 8, 1 co. L. n. 3/2012 afferma che la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti possa avvenire attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione dei crediti futuri, ciò non significa che i crediti futuri con i quali il ricorrente intende soddisfare i creditori possano essere ipotetici o, come nel caso di specie, basati sul presupposto di poter ottenere l'accertamento degli stessi attraverso il ricorso ad una procedura giudiziaria dall'esito non scontato)

– IL SODDISFACIMENTO DEI CREDITI E' DI IMPOSSIBILE REALIZZO NEI TEMPI E MODI INDICATI, ATTESO CHE LA SOMMA MENSILE VALUTATA SUFFICIENTE PER IL MANTENIMENTO E' TROPPO ESIGUA PER GARANTIRNE LA SOPRAVVIVENZA (la corresponsione mensile per il pagamento dei debiti prevista dalla proposta equivale ad una detrazione dalla retribuzione che si fonda sul presupposto di una spesa per il mantenimento che appare poco realistica e poco praticabile: considerato il concorso al mantenimento della figlia minorenni, stabilito giudizialmente, per il debitore resterebbe somma che non è certamente sufficiente per il mantenimento mensile di una persona neppure a titolo di alimenti posto che, divisa per trenta giorni, permetterebbe una spesa giornaliera che certo non consente neppure di sostenere le spese per tre modesti pasti)

- NON SONO INDICATI TRA I DEBITI QUELLI NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI E PER IL COMPENSO DELL'OCC.

LA NATURA DEL RAPPORTO TRA DEBITORE E OCC, L'ATTIVITA' DEL GESTORE E IL SUO COMPENSO

Partiamo dal COMPENSO

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 2014, n. 202. Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

Art. 10

Comma 3. Al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve **comunicare al debitore** il **grado di complessità dell'opera**, fornendo **tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico** e deve altresì indicare i dati della **polizza assicurativa** di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c). La **misura del compenso** è previamente resa nota al debitore con un **preventivo**, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di **spese, oneri e contributi**.

>>> subito

Comma 4. L'organismo è obbligato a **portare a conoscenza dei creditori** l'accordo concluso con il debitore per la **determinazione del compenso**

>>> con la proposta o l'accordo o la richiesta di liquidazione

Capo III Determinazione dei compensi

Sezione I Disposizioni generali

Art. 14. Ambito di applicazione e regole generali

1. La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo.
2. I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa.
3. All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del presente capo, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.
4. Le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente capo, non sono vincolanti per la liquidazione medesima. (??)

Art. 15. Criteri per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.
2. Sono ammessi acconti sul compenso finale.

Capo III Determinazione dei compensi

Sezione II - Determinazione dei compensi nelle procedure di composizione della crisi - Art. 16 Parametri.

1. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, è determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri: a) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti; b) secondo una percentuale sull'ammontare del passivo risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lettera a).

2. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge diverse da quelle di cui al comma 1, spetta all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesime percentuali di cui al predetto comma, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati.

4. I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.

5. L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000.

Sezione III - Determinazioni dei compensi nella procedura di liquidazione del patrimonio - Art. 18 Parametri

1. Nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'articolo 16.

Sezione II

Determinazione dei compensi nelle procedure di composizione della crisi

Art. 17. Unicità del compenso

1. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.
2. Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1.

Sezione III

Determinazioni dei compensi nella procedura di liquidazione del patrimonio

Art. 18.

-
2. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.

Passiamo al RAPPORTO

Articolo 2230 Codice civile

Prestazione d'opera intellettuale

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle **norme seguenti** e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del **capo precedente**

(Disposizioni generali : Art. 2222 — Contratto d'opera
Art. 2223 — Prestazione della materia
Art. 2224 — Esecuzione dell'opera
Art. 2225 — Corrispettivo
Art. 2226 — Difformità e vizi dell'opera
Art. 2227 — Recesso unilaterale dal contratto
Art. 2228 — Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera)

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

(Delle professioni intellettuali : Art. 2229 — Esercizio delle professioni intellettuali
Art. 2230 — Prestazione d'opera intellettuale
Art. 2231 — Mancanza d'iscrizione
Art. 2232 — Esecuzione dell'opera
Art. 2233 — Compenso
Art. 2234 — Spese e acconti
Art. 2235 — Divieto di ritenzione
Art. 2236 — Responsabilità del prestatore d'opera
Art. 2237 — Recesso
Art. 2238 — Rinvio)

Pensiamo al RECESSO

Articolo 2237 Codice civile

Recesso

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

PROBLEMA: Cassazione 19740/2017 (se c'è almeno un OCC, no articolo 15 comma)